



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio Controllo Ministero Econ. - Fin.

28 GIU. 2007

Prot. n. 2007/22518 GIOCHI/UD

25/6/2007



4 ECONOMIA E FINANZE Fog. 160

Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4-bis, della predetta legge n. 401 del 1989, che prevede l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo stesso, a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualunque attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualunque modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica;

Considerato che in applicazione del citato articolo 38, commi 2 e 4, sono state esperite apposite procedure di gara con assegnazione di concessioni ed aggiudicazione di n. 5.621 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e n. 8.065 diritti per l'attivazione di punti di vendita del gioco su base ippica;

Considerato che entro il 31 dicembre 2007 l'attuazione e l'attivazione delle nuove reti di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica dovranno essere in buona sostanza completate;

Considerato che l'attivazione e attuazione delle predette nuove reti di distribuzione, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sulle corse dei cavalli e le scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, determina un sistema distributivo del gioco ben diverso, per dimensioni e per efficacia di copertura territoriale, rispetto a quello preesistente, caratterizzato invece dalla presenza sul territorio di un numero ridotto di punti di distribuzione del gioco;

Considerato, altresì, che il predetto decreto direttoriale 21 marzo 2006 fa riferimento al superato contesto organizzativo e che quindi è opportuno predisporre le condizioni per il suo allineamento al nuovo sistema distributivo;

Considerata la necessità di garantire modalità di distribuzione dei mezzi di pagamento per la partecipazione al gioco che tutelano i diritti e gli interessi del giocatore nonché dei concessionari del gioco e delle relative reti di distribuzione;

Tenuto conto della necessità di un prossimo generale riordino del gioco a distanza e della connessa definizione integrata della regolamentazione per la partecipazione a distanza alla generalità dei giochi pubblici;

ADOTTA
il seguente decreto

Articolo 1
Integrazioni e modifiche

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006:

a) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) carta di ricarica, la ricarica non nominativa su supporto fisico, trasferibile sul conto di gioco tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema;";

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) identificazione del giocatore, la dichiarazione del codice di identificazione e del codice personale, mediante digitazione da parte del giocatore, alla quale è subordinato l'accesso al conto di gioco da parte del giocatore medesimo;";

c) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis) punto di vendita di gioco, le sale di accettazione delle scommesse dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, le sale di gioco del bingo, nonché i locali con riferimento ai quali i concessionari dei giochi pubblici ippici e dei giochi pubblici sportivi, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno esercitato i diritti posseduti;"

d) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) tipo di concessione, la codifica seguente: "IP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli; "SP" per le concessioni per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; "BI" per le concessioni del gioco del bingo; "GS" per le concessioni dei giochi pubblici sportivi e "GI" per le concessioni dei giochi pubblici ippici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;"

2. All'articolo 4, comma 2, del predetto decreto direttoriale dopo: *"ciascun giocatore."* è aggiunto: *"In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa."*

3. All'articolo 6 del predetto decreto direttoriale dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"13. L'eventuale stampa di ciascuna pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all'identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L'eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: "La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata."

4. All'articolo 7 del predetto decreto direttoriale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:

- a) tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;*
- b) presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;*
- c) presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica."*

5. All'articolo 8 del predetto decreto direttoriale:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:

- a) mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- b) per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.”.

6. All'articolo 9 del predetto decreto direttoriale:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l'attività prevalente, come riscontrabile dall'organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall'attività di commercializzazione stessa. L'attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell'attività nell'apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione.”;

- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all'interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo “Gioco sicuro” di AAMS.”;

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio dell'attività di commercializzazione è subordinata:

- a) alla stipula di apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione, sottoscritto, per il titolare di sistema da soggetto in possesso di idonei poteri e per il punto di commercializzazione dal titolare o dagli amministratori, nonché al possesso materiale dell'atto da parte di entrambe le parti;
- b) alla registrazione del punto di commercializzazione da parte del titolare di sistema, tramite trasmissione ad AAMS, con le modalità previste dall'allegato A, dei dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione e degli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il predetto locale; qualunque modifica rispetto a quanto indicato è tempestivamente comunicata ad AAMS dal titolare di sistema, con le modalità previste dall'allegato A, fermo restando l'obbligo alla sospensione dell'esercizio dell'attività di commercializzazione fino al momento dell'avvenuta comunicazione.”;

- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. È vietata la stipula di contratti di conto di gioco tra il titolare di sistema ed il titolare e gli amministratori dell'esercizio presso il quale è esercitata l'attività di commercializzazione, nonché gli incaricati delle attività medesime. La stipula del

contratto di punto di commercializzazione è subordinata alla preventiva risoluzione dei contratti di conto di gioco eventualmente in essere con i predetti soggetti.”;

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. È fatto divieto al punto di commercializzazione di prestare assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per la riscossione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), tramite apparecchiature utilizzabili per le comunicazioni telematiche, eventualmente messe a disposizione del pubblico presso il punto di commercializzazione stesso.

4-ter È fatto divieto al punto di commercializzazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di giochi ovvero di scommesse di qualsiasi genere, anche attraverso:

- a) l’adozione di insegne, di vetrine, di arredi, di strutture, di targhe, di affissioni ovvero di dotazioni che pubblicizzano i giochi o le scommesse;*
- b) la messa a disposizione al giocatore di stampati, di pubblicazioni, di documentazione o di materiali in genere che illustrano offerte di gioco ovvero che forniscono informazione a supporto del gioco;*
- c) la prestazione di assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per l’effettuazione dei giochi ovvero delle scommesse.*

4-quater È vietata la vendita di ricariche ai minori di età.”;

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Nei punti di commercializzazione diversi da quelli in possesso di concessione o di autorizzazione alla raccolta di scommesse, rilasciate da AAMS, è esposto il cartello, predisposto dal titolare di sistema, che riporta, in modo adeguatamente visibile al pubblico, assieme alla denominazione, ai segni distintivi commerciali ed al codice della concessione del titolare di sistema, nonché al logo “Gioco sicuro” di AAMS, la dicitura: “In questo esercizio è vietata la raccolta di scommesse ed il pagamento di vincite o rimborsi di scommesse, ai sensi dell’Art. 4 della Legge n. 401 del 1989.

5-ter È vietata l’esposizione del logo “AAMS” e del logo “Gioco sicuro” di AAMS presso il punto di commercializzazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 5-bis.”;

g) al comma 6 le parole “al comma 4” sono sostituite da: “al presente articolo”;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Il corrispettivo riconosciuto dal titolare di sistema al punto di commercializzazione per l’attività prestata è commisurato all’ammontare delle ricariche commercializzate. È vietata, in ogni caso, la corresponsione di corrispettivi rapportati all’ammontare della raccolta o del margine o del profitto conseguiti dal titolare di sistema ovvero dai concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.”;

i) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il titolare di sistema è tenuto ad adottare adeguate misure al fine di verificare l'affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione, ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché a controllare la correttezza dell'attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l'esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS nonché, se del caso, alle autorità di Pubblica sicurezza, delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi.";

j) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis L'inadempienza degli obblighi, di cui ai commi dal 6-bis e 7, da parte del titolare di sistema, costituisce grave violazione ai sensi dell'articolo 12-bis, commi dal 2 al 2-ter, nonché giustificato motivo di adozione dei provvedimenti di cui ai medesimi commi.

7-ter L'accertamento da parte di AAMS, direttamente o tramite le autorità di Pubblica sicurezza, in luoghi nei quali sono esercitate attività di commercializzazione riconducibili al titolare di sistema, di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce prova di inadempimento degli obblighi di cui al comma 7 da parte del titolare di sistema.";

k) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13-bis I contratti di affidamento di attività di commercializzazione, in atto alla data di adozione del presente decreto o stipulati successivamente ad essa, sono efficaci non oltre il 31 dicembre 2007.";

7. All'articolo 12 del predetto decreto:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi, concorsi e scommesse, AAMS procede alla decadenza od alla revoca delle concessioni per l'esercizio dei giochi nei casi di inottemperanza degli obblighi e di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6-bis e 7, nonché negli altri casi di grave violazione delle disposizioni previste dal presente decreto.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis Anche con riferimento a quanto stabilito dalle convenzioni di concessione dell'esercizio dei giochi, ove in esse previsto, nei casi di particolare gravità sanzionati con la decadenza o la revoca, di cui al comma 2, delle concessioni per l'esercizio dei giochi e, comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e dei giocatori, AAMS dispone la sospensione cautelativa, con proprio motivato provvedimento, delle concessioni fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva.

2-ter La sospensione cautelativa, di cui al comma 2-bis, ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da AAMS. La

sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di AAMS, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi due, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, cesserà di diritto."

Articolo 2
Disposizioni finali e transitorie

1. Il titolare di sistema che, alla data di adozione del presente decreto, ha stipulato contratti di affidamento di attività di commercializzazione, è tenuto ad ottemperare agli ulteriori obblighi previsti ai sensi del presente decreto nonché a trasmettere ad AAMS le informazioni di cui all'allegato A, con le modalità in esso previste, entro trenta giorni successivi alla data medesima di adozione del decreto.
2. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 GIU. 2007

UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO UFFICIO 1° Visto N° 103.....
27 GIU 2007
IL DIRETTORE <i>[Signature]</i>

Giorgio D'Ino
[Signature]

[Handwritten marks]

ALLEGATO A

**Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a
distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie**

**SCHEMA DI REGISTRAZIONE DI
PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE**

Gli schemi riportati alle pagine successive devono essere utilizzati per la registrazione di ciascun punto di commercializzazione, ovvero per la modifica dei dati precedentemente trasmessi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione ovvero la comunicazione della modifica deve pervenire a:

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA

a mezzo fax al n.: 06.58572644

Eventuali modifiche delle modalità di registrazione ovvero di modifica dei dati precedentemente trasmessi saranno rese note da AAMS con apposite comunicazioni sul sito istituzionale www.aams.it.

Spett.le Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: Registrazione di punto/i di commercializzazione

Esercizio

- N. codice assegnato dal concessionario all'esercizio (univoco nell'ambito della concessione):
- Denominazione dell'esercizio:
- Ubicazione del locale: Via / Piazza
CAP Città Provincia
- Titolare / Amministratore dell'esercizio:
 - Nome Cognome
 - nato a
 - in data residente in
 - Via / Piazza
 - C.F. documento d'identità
 - rilasciato il
 - da
- Attività prevalente svolta nel locale:

Il Titolare / Amministratore
(nome e cognome)

Spett.le Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i Giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: Modifica dati di punto/i di commercializzazione

Esercizio N. (codice univoco già assegnato nell'ambito della concessione):

- (Nuova) denominazione dell'esercizio:
- (Nuovo) Titolare / Amministratore dell'esercizio:
 - Nome e Cognome
 - nato a
 - in data residente in
 - Via / Piazza
 - C.F. documento d'identità
 - rilasciato il
 - da
- (Nuova) ubicazione del locale: Via / Piazza
- ..., CAP Città, Provincia
- (Nuova) attività prevalente svolta nel locale: :

Il Titolare / Amministratore
(nome e cognome)
